



Ordinanza

Municipale per il servizio taxi nel Comune di Ascona

Capitolo I

Norme introduttive

Art. 1 – Base legale

Le basi legali della presente Ordinanza sono gli artt. 107 lett. c), d) e 192 LOC, l'art. 5 cfr. 3 LACS ed il Regolamento comunale di Ascona.

Art. 2 – Servizio Taxi, scopo

Il Municipio del Borgo di Ascona, per garantire un miglior servizio e una mobilità più mirata a residenti e turisti, autorizza sul territorio giurisdizionale del Comune un servizio Taxi. La presente ne disciplina l'organizzazione e lo svolgimento.

Art. 3 – Definizione

È considerato Taxi, ai sensi della presente ordinanza, ogni autoveicolo leggero fino a 9 posti a sedere al massimo (autista compreso) messo a disposizione del pubblico per il trasporto di persone contro remunerazione e non assoggettato alle disposizioni federali e cantonali in materia di trasporti pubblici. Sono ammessi anche veicoli fino a 15 posti a sedere, se il beneficiario dell'autorizzazione possiede la patente per la categoria D1.

Capitolo II

Autorizzazioni

Art. 4 – Autorizzazioni

¹ I Taxi ammessi all'uso accresciuto dell'area pubblica nelle apposite aree necessitano di un'autorizzazione rilasciata dal Municipio.

² Il Municipio può delegare il rilascio delle autorizzazioni al Comando della Polizia Comunale.

³ Il numero delle autorizzazioni è fissato dal Municipio in funzione delle necessità del servizio.

⁴ Le autorizzazioni sono personali e non sono trasferibili a terzi.

⁵ Il beneficiario dell'autorizzazione deve esercitare personalmente il servizio.

Art. 5 – Tipi di autorizzazione

Sono rilasciate, dopo pubblico concorso, due tipi di autorizzazione:

- a) L'autorizzazione di tipo A che conferisce il diritto al beneficiario di sostare durante l'esercizio del servizio Taxi sulle aree pubbliche appositamente designate a tale scopo nel territorio del Comune.
- b) L'autorizzazione di tipo N conferisce gli stessi diritti di quella di tipo A con limitazione di fascia oraria dalle ore 22:00 alle ore 07:00.



Art. 6 – Numero di autorizzazioni

¹Le autorizzazioni di tipo A rilasciate sono limitate a un numero compreso tra 5 e 8, mentre per il tipo N da 1 a 3. Il Municipio fissa il numero in base allo spazio disponibile, alla situazione viaria e ai bisogni in materia di servizio Taxi.

²Di principio vengono attribuite unicamente autorizzazioni di tipo A. Nel caso in cui il Municipio o la Polizia comunale riscontrassero delle lacune nel servizio notturno verranno rilasciate anche autorizzazioni di tipo N.

³Il Municipio, con l'ausilio della Polizia, valuta a cadenze regolari il numero di autorizzazioni da rilasciare in base ad accresciute esigenze del servizio Taxi sul territorio.

Art. 7 – Procedura

¹Le autorizzazioni sono rilasciate previo pubblico concorso.

Art. 8 – Attribuzioni

A ciascuna persona fisica può essere attribuita un'autorizzazione di tipo A o N. Per ogni persona giuridica al massimo tre. Le autorizzazioni totali per persone giuridiche non possono superare il cinquanta per cento del totale.

Art. 9 – Requisiti di ordine generale

1) Persone fisiche:

- a) Esercizio dei diritti civili;
- b) Attitudine all'esercizio della professione attestata dal superamento di un esame scritto; la conoscenza di base del tedesco o del francese, come pure dell'inglese rappresenteranno requisiti preferenziali;
- c) Conoscenze toponomastiche di dettaglio del comprensorio cittadino e generiche per la regione limitrofa;
- d) Buona reputazione, comprovata tramite estratto del casellario giudiziale e certificato di solvibilità;
- e) Licenza di condurre della categoria B121 o D1 da almeno tre anni e il relativo certificato di capacità (CQC);
- f) Conoscenza delle disposizioni legali in materia di Taxi (OLR1);
- g) Disponibilità del lavoro a turni, 24 ore su 24;
- h) Disponibilità nel sostituire i colleghi assenti per malattia, infortunio o per giustificate e particolari necessità.

2) Persone giuridiche:

- a) Solvibilità;
- b) Sede in Svizzera, preferenziale nel Comune del Borgo di Ascona;
- c) Avvenuto pagamento degli oneri sociali e delle imposte;

3) Requisiti particolari:

- a) Per ottenere l'autorizzazione occorre inoltre la cittadinanza svizzera o, per stranieri, il permesso di domicilio C, riservati gli accordi internazionali in vigore.

4) Modifiche dei requisiti di ordine generale:

- a) Ogni cambiamento concernente i succitati punti (1, 2 e 3) dev'essere immediatamente comunicato per iscritto al Municipio dalle persone interessate.

Art. 10 – Durata/decadenza

¹L'autorizzazione ha una durata annuale, scade alla fine di ogni anno civile e deve essere rinnovata da parte del beneficiario mediante l'apposito formulario (autocertificazione). Tale rinnovo può essere eseguito al massimo 3 volte; dopodiché una nuova attribuzione sarà possibile unicamente tramite concorso pubblico.

²L'autorizzazione decade inoltre quando non si verificano più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.

³L'autorizzazione decade automaticamente al termine del 4° anno di attività ininterrotta, nonché al termine dell'anno civile in cui il beneficiario compie il sessantacinquesimo anno d'età.

**Art. 11 – Revoca**

L'autorizzazione può essere revocata dal Municipio se:

- a) ottenuta con la frode o con l'inganno;
- b) nel caso di violazioni gravi e ripetute della presente Ordinanza.

Art. 12 – Rinuncia

Colui che intende rinunciare all'autorizzazione lo deve comunicare per iscritto al Municipio con un preavviso di sei mesi.

Capitolo III Conducenti

Art. 13 – Autorizzazione

Obbligo dell'autorizzazione ed esposizione:

Durante il servizio, l'autorizzazione per l'autista di taxi deve essere esposta all'interno del veicolo, in luogo ben visibile in ogni momento dagli utenti.

Art. 14 – Tenuta e comportamento

¹ I conducenti devono vestire abiti consoni all'attività svolta, essere cortesi ed educati coi clienti, i colleghi e altri utenti della strada.

² Per il raggiungimento della meta richiesta, salvo indicazioni contrarie del cliente, devono procedere per la via più breve.

Art. 15 – Obbligo di prestare servizio

¹ I conducenti devono prestare servizio a chiunque ne faccia richiesta, senza pregiudizi di ordine economico o sociale, per ogni tipo di corsa. Possono tuttavia essere rifiutate corse richieste da clienti visibilmente sotto l'influsso di alcool o altre sostanze.

² In caso di malattia, vacanze, infortunio o per motivi particolari, il turno previsto dev'essere ripreso da un collega.

Art. 16 – Durata del lavoro

I conducenti di taxi devono conformarsi alle disposizioni contenute nella OLR e rispettare la tabella d'impiego laddove figurano postazioni ed orari di presenza.

Art. 17 – Supplenza

1 In caso di prolungata assenza per motivi di salute, previa autorizzazione del Municipio, è possibile nominare un supplente. Questi dovrà rispettare la presente ordinanza.

2 La supplenza può essere prolungata per una durata ininterrotta massima di tre anni alle condizioni dell'art. 10

3 Decorso il periodo dei tre anni, il diritto alla concessione di Tipo A o N decade e viene messa a concorso.

Art. 18 – Altri Taxi

I servizi Taxi e i loro autisti che esercitano legalmente l'attività presso il loro luogo di provenienza in Svizzera, hanno il diritto, in possesso di un'autorizzazione del luogo di provenienza, conformemente a quest'ultima e senza un'ulteriore autorizzazione, di:

- 1 trasportare clienti ad Ascona;
- 2 prelevare su comanda o su mandato clienti ad Ascona e di condurli al luogo di loro scelta.
- 3 È vietato procacciarsi clienti circolando nel Comune di Ascona con l'insegna accesa o sostando oltre il tempo necessario al trasbordo di persone in zone non adibite a tale scopo.

Per tutto il resto necessitano indistintamente delle autorizzazioni di cui sopra.



Capitolo IV **Autovetture**

Art. 19 - Autovetture

¹ Le autovetture adibite al servizio taxi devono permettere un viaggio sicuro ed essere sempre in buono stato, esternamente come all'interno. Esse devono avere almeno quattro porte.

² Tutti i taxi al beneficio dell'autorizzazione A devono essere del colore blu scuro.

³ La pubblicità sull'esterno dei veicoli è ammessa nei limiti fissati dall'art. 69 cpv. 1 e art. 70 dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche dei veicoli (OETV). All'interno del veicolo la pubblicità è anche ammessa purché effettuata in modo discreto.

⁴ Ogni cambio veicolo, nuovo acquisto, sostituzione temporanea o modifica sostanziale al veicolo taxi deve essere annunciata alla polizia comunale con trenta (30) giorni di anticipo.

Art. 20 – Odocronografo

¹ I taxi devono essere equipaggiati con un odocronografo digitale o analogico a registrazione su disco giornaliero, blocchetto settimanale o altri apparecchi omologati secondo le norme imposte dall'OETV.

² È applicabile inoltre l'art. 100 OETV.

Art. 21 – Tassametro

¹ I taxi devono essere provvisti di un tassametro di tipo meccanico o elettronico.

² Il tassametro deve avere i seguenti requisiti minimi:

- a. Possibilità d'inserimento automatico della presa a carico;
- b. Quattro posizioni per l'inserimento delle tariffe;
- c. Funzionamento automatico per la posizione d'attesa;
- d. Inserimento manuale del supplemento bagagli.

³ Il tassametro deve essere sistemato in modo ben visibile all'utente, sia all'interno che all'esterno del veicolo, di giorno come di notte.

⁴ Il tassametro deve essere montato e piombato da un'officina autorizzata a tale scopo.

⁵ Il tassametro deve essere messo in funzione prima di ogni corsa, dal momento in cui il conducente ottiene l'incarico del cliente oppure, per i viaggi su appuntamento, a partire dall'orario concordato.

⁶ Al termine della corsa il tassametro deve essere immediatamente fermato e l'importo deve essere annullato solo dopo il avvenuto pagamento. L'importo risultante deve sempre essere ben visibile in ogni condizione.

⁷ Il tassametro deve essere inserito anche nel caso di corse con il prezzo concordato.

⁸ In caso di difetti o guasti al tassametro il viaggio deve essere interrotto. Esso può proseguire esclusivamente con l'accordo del cliente. Fino all'eliminazione del guasto l'autoveicolo non può più essere utilizzato per il servizio taxi.

Art. 22 – Insegne

¹ I veicoli devono essere equipaggiati con un contrassegno luminoso (in seguito "insegna") non abbagliante, conformemente all'art. 110 cpv. 2 lett. B OETV, di colore bianco (punto 115 allegato 10 OETV) con l'indicazione TAXI, il numero distintivo e lo stemma del Borgo.

² Le insegne sono fornite dalla Polizia comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo deposito di una cauzione pari all'importo dell'insegna stessa. Esse devono essere riconsegnate al momento della cessazione dell'attività. In caso di danneggiamento il beneficiario dell'autorizzazione deve provvedere alle necessarie riparazioni a proprie spese.

³ L'insegna deve essere accesa quando il taxi è a disposizione degli utenti, spenta nel caso contrario e tolta del tutto se il veicolo è fuori servizio.

⁴ Lo stemma del Borgo è riservato ai beneficiari dell'autorizzazione.

⁵ I taxi non convenzionati che circolano sul territorio del Borgo devono sempre avere l'insegna spenta.

**Art. 23 – Controllo**

¹ La Polizia comunale può procedere in ogni momento al controllo dei veicoli taxi.

² Il controllo verterà in particolare sui seguenti punti:

- a. La sicurezza ed il decoro del veicolo;
- b. I mezzi di verifica dettati dagli art. 14 e seg. OLR2;
- c. Il posizionamento e il funzionamento del tassametro, con prova su un percorso prestabilito, almeno di tre (3) km;
- d. Il funzionamento dell'insegna;
- e. L'esposizione dell'autorizzazione dell'autista di taxi (art. 12 cfr. 2);
- f. L'esposizione delle tariffe;
- g. L'emissione della ricevuta (art. 37)

³ In caso di violazioni gravi, o ripetute, ai taxi sarà immediatamente vietato di circolare.

Capitolo V

Area pubblica – utilizzazione

Art. 24 – Sosta su area pubblica

¹ I beneficiari di un'autorizzazione possono sostare con i loro veicoli su area pubblica, utilizzando l'apposita area sita in via Baraggie, zona Autosilo.

² Il Municipio o la Polizia possono prevedere altri luoghi di sosta temporanei, eventualmente limitandoli a determinate fasce orarie o particolari periodi dell'anno.

Art.25 – Uso comune

Non è considerato uso accresciuto dell'area pubblica:

- a. La sosta di breve durata in attesa di un cliente su chiamata;
- b. La sosta per fare scendere o far salire un cliente.

Art.26 – Facilitazioni

¹ L'accesso alla zona pedonale è regolato dall'apposita Ordinanza Municipale.

Art.27 - Divieti

È vietato:

- a. Pulire il veicolo o eseguire la sua manutenzione su area pubblica; vengono tollerati i piccoli interventi atti a migliorare la sicurezza di guida del veicolo;
- b. Sostare con il veicolo negli stalli appositamente demarcati se il beneficiario dell'autorizzazione non è in servizio;
- c. Vendere merci ai clienti e a terzi;
- d. Richiedere supplementi di prezzo come pure esigere delle mance;
- e. Adescare i clienti circolando lentamente o prolungatamente nella medesima zona.
- f. Circolare lentamente con il veicolo in servizio, come pure effettuare giri inutili con il fine ultimo di acquisire clienti.



Capitolo VI

Esecuzione del servizio taxi – presenza e turni di servizio

Art. 28 – Conducenti e pratica del servizio

¹ I conducenti sono tenuti ad occupare gli stalli secondo l'ordine d'arrivo; essi devono rimanere nelle immediate vicinanze del veicolo;

² In caso di richiesta di una prestazione, questa deve essere effettuata dal conducente presente da più tempo.

Art. 29 – Presenza

¹ I beneficiari dell'autorizzazione devono garantire un servizio efficiente ed adeguato durante tutto l'anno.

Art. 30 – Turni di servizio

L'equa ripartizione del lavoro e delle presenze è regolata da una tabella di servizio che deve rispettare i seguenti criteri:

- a. Turni giornalieri, serali, notturni;
- b. Rotazioni giornaliere delle posizioni;
- c. Vacanze, malattie, infortuni;
- d. Picchetti a domicilio.

Art. 31 – Rappresentante e sostituto

¹ I taxisti beneficiari di un'autorizzazione si organizzano in modo da nominare un rappresentante e un sostituto. Il nominativo deve essere comunicato all'inizio di ogni anno al Municipio.

² La nomina è a rotazione e della durata da uno a massimo due anni.

³ Il rappresentante o il sostituto sono le persone di riferimento per le comunicazioni da e per il Municipio rispettivamente la Polizia comunale.

⁴ Essi si occupano anche di presentare la tabella di servizio con cadenza mensile o da concordare con la Polizia comunale.

Art. 32 – Deviazione telefono

Le deviazioni del telefono, quando non in servizio o già occupati, devono essere fatte all'indirizzo di altri beneficiari dell'autorizzazione sul territorio del Borgo.

Capitolo VII

Tariffe e emolumenti

Art. 33 - Tariffe

¹ Le tariffe richieste ai passeggeri per le corse del servizio taxi devono essere conformi agli art. 10 e 12 dell'Ordinanza federale sull'indicazione dei prezzi dell'11 dicembre 1978 (OIP) e alle direttive dell'UFIAML del 10 settembre 1982.

² Il tariffario si compone delle seguenti voci:

- a. Percorsi urbani ed extra urbani prestabiliti (ad esempio Autosilo comunale – Stazione Muralto – Piazza Grande Locarno – Aeroporto Zurigo – Malpensa, ecc..)
- b. Tariffa base;
- c. Tariffa per km percorso;
- d. Tariffa d'attesa;
- e. Tariffa notturna per corse effettuate tra le 22:00 e le 06:00;
- f. Tariffa concordata;
- g. Tariffa supplemento bagagli.

**Art. 34 – Uniformità**

I beneficiari dell'autorizzazione applicano una tariffa massima uniforme, fissata dal Municipio d'intesa con il rappresentante dei concessionari nominato secondo i disposti dell'art. 31. In caso di disaccordo decide il Municipio.

Art. 35 – Esposizione

¹ Il tariffario deve sempre essere esposto all'interno del veicolo in un luogo visibile in ogni momento dall'utente, come pure applicato al finestrino posteriore destro del veicolo, leggibile sia dall'interno che all'esterno.

² Devono essere rispettate le disposizioni federali sull'esposizione dei prezzi.

Art. 36 – Corse a prezzo concordato

Le corse a prezzo concordato sono autorizzate unicamente se il prezzo stabilito è uguale o inferiore a quello presumibilmente ottenuto dal tassametro. Quest'ultimo va inserito in ogni caso per il confronto del prezzo.

Art. 37 – Ricevuta

¹ Il conducente, se chiesto dal cliente, deve rilasciare una ricevuta indicante:

- a. Il numero di autorizzazione riprodotto sull'insegna;
- b. La tratta percorsa;
- c. I km percorsi;
- d. Il tempo impiegato;
- e. La tariffa applicata ed il bagaglio trasportato;
- f. L'importo pagato;
- g. La data;
- h. L'eventuale tariffa concordata.

² La ricevuta deve essere firmata dal conducente.

Art. 38 – Carte di credito

È ammesso l'utilizzo degli apparecchi per l'incasso con carte di credito, come pure l'aggiunta delle commissioni bancarie che ne derivano dalla transazione. È fatto obbligo di avvisare il cliente prima della corsa come pure indicare gli estremi di eventuali commissioni sul listino prezzi.

Capitolo VIII **Tasse**

Art. 39 – Tassa di cancelleria

Per il rilascio dell'autorizzazione come pure per i rinnovi è percepita una tassa di cancelleria di CHF 100.-.

**Art. 40 – Tassa annua**

La tassa annua dell'occupazione dell'area pubblica è calcolata in funzione dell'efficienza energetica del veicolo in base alla seguente tabella.

Grammi CO2 al km	Variazione in %	Importo in CHF Autorizzazione A	Importo in CHF Autorizzazione N
0 – 30	-50	100.-	50.-
31 – 60	-30	140.-	70.-
61 – 90	-20	160.-	80.-
91 – 120	-10	180.-	90.-
<u>121 – 150</u>	<u>0</u>	<u>200.- Tassa base</u>	<u>100.- Tassa base</u>
151 – 180	+10	220.-	110.-
181 – 210	+20	240.-	120.-
211 - 240	+30	260.-	130.-
241 – 270	+40	280.-	140.-
271 – 300	+50	300.-	150.-
301 <	+60	320.-	160.-

Capitolo IX Contravvenzioni

Art. 41 – Sanzioni

¹ Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono sanzionate con la multa fino a CHF 10'000.- È riservata la revoca dell'autorizzazione conformemente all'art. 12 della presente ordinanza.

² Restano riservate le procedure amministrative e penali in applicazione alle legislazioni federale e cantonale sul lavoro e sulla circolazione stradale.

Capitolo X Disposizioni transitorie e finali

Art. 42 – Norme abrogative

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza Municipale per il servizio Taxi nel Comune di Ascona del 27.04.1995, nonché ogni altro norma incompatibile o contraria.

Art. 43 – Norma transitoria

L'adeguamento delle autovetture dovrà essere messo in atto entro 4 anni dall'entrata in vigore della presente Ordinanza.

Art. 44 – Termini ricorsuali

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Art. 45 – Entrata in vigore

Le disposizioni della presente ordinanza entreranno in vigore una volta cresciuta in giudicato.

